

CORONAVIRUS: LE NOVITÀ DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 23

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni di sintesi delle principali novità introdotte dal Decreto Legge n. 18/2020 [Link al contributo](#), si comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23.

Vista l'importanza delle misure assunte, si è ritenuto opportuno fornire una prima tempestiva nota informativa.

- Indice -

- **Misure di accesso al credito per le imprese**
 - **art. 1 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese**
 - **art. 2 – Misure di sostegno all'esportazione e all'internalizzazione**
 - **art. 13 – Fondo centrale di garanzia PMI**
- **Misure per garantire la continuità delle aziende**
- **Interventi in materia concorsuale**
- **Interventi in materia processuale**

*

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Il D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 prevede una serie di garanzie pubbliche per favorire l'accesso al credito delle imprese.

ART. 1

(MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE)

L'art. 1 prevede, subordinatamente all'approvazione della Commissione Europea giunta nelle scorse ore, una serie di **garanzie pubbliche sui finanziamenti erogati ad imprese di ogni dimensione**.

Fino al 31 dicembre 2020 SACE S.p.a. concede, in favore di banche e altre istituzioni abilitati all'esercizio del credito, garanzie per i finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese colpite dall'epidemia COVID19.

Soggetti beneficiari della garanzia Sace:

- **Imprese di ogni dimensione**

Se si tratta di piccole e medie imprese¹, lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita iva, questi devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI; devono, cioè, aver esaurito il plafond del Fondo.

¹ Per **piccole e medie imprese**, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, si intendono le "imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro".

elevato a 5 milioni di euro dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (si veda il successivo art. 13).

A condizione che:

- Impresa con sede in **Italia**
- Impresa *in bonis* ovvero che:
 - i. alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE²; e inoltre
 - ii. alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea³.

² Ai sensi del Reg.(UE) n. 651/2014 per **impresa in difficoltà** si intende “un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'al-legato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione”.

Ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 inoltre:

“**e)** nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”.

³ Ai sensi del Regolamento UE 630/2019, che ha inserito l'art. 47 *bis* nel Regolamento UE 575/2013, “le seguenti esposizioni sono classificate come **esposizioni deteriorate**:

a) le esposizioni in relazione alle quali si ritiene che sia intervenuto un default ai sensi dell'articolo 178 [ndr. il riferimento è all'art. 178 del Regolamento UE 575/2013 che considera intervenuto un default quando “*a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni; b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente*];

b) le esposizioni che si ritiene abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;

c) le esposizioni in prova ai sensi del paragrafo 7, qualora siano state accordate misure di concessione aggiuntive o qualora le esposizioni siano scadute da oltre 30 giorni;

d) le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;

e) le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata.

- Impresa si impegna a non approvare la **distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni** nel corso del 2020 (impegno assunto anche da ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo).
- Impresa si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso **accordi sindacali**.
- Si tratti di un nuovo finanziamento: ovvero, il soggetto finanziatore dimostri che dopo aver erogato il finanziamento garantito da Sace, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020 (corretto per le eventuali riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date derivanti dal regolamento contrattuale stabilito prima del 9 aprile 2020).

Garanzia rilasciata da Sace per:

- **nuovi** finanziamenti concessi all'impresa successivamente al 9 aprile 2020.
- finanziamenti di **durata inferiore a 6 anni** (con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi).
- finanziamenti **destinati a sostenere** costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria⁴.
- **l'importo massimo del finanziamento** assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra:
 1. 25% del fatturato in Italia dell'impresa nell'anno 2019 (risultante dal bilancio approvato o dalla dichiarazione fiscale);
 2. il doppio dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa nel 2019 (bilancio approvato o dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio)⁵.

Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale.

Qualora la medesima impresa sia destinataria di più finanziamenti garantiti con garanzia pubblica, ai fini dell'individuazione del limite di importo massimo garantito, gli importi dei finanziamenti si cumulano.

Ai fini della lettera a), nei casi in cui l'ente abbia in bilancio esposizioni verso un debitore scadute da oltre 90 giorni le quali rappresentano più del 20 % del totale delle esposizioni in bilancio verso il medesimo debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso detto debitore sono considerate deteriorate.”

⁴ Sono, quindi, **esclusi i rifinanziamenti di debiti esistenti**.

⁵ Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

Caratteristiche garanzia:

- a prima richiesta, esplicita, irrevocabile
- la garanzia:
 - a) per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, **copre il 90%** dell'importo del finanziamento;
 - b) per le imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia, **copre il 80%** dell'importo del finanziamento;
 - c) per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi, **copre il 70%** dell'importo del finanziamento.
- le **commissioni** annuali dovute dalle imprese per il rilascio delle garanzie sono:
 - i. per i finanziamenti di piccole e medie imprese⁶ → commissioni corrisposte, in rapporto all'importo garantito, nella misura di 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
 - ii. per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie → commissioni corrisposte, in rapporto all'importo garantito, nella misura di 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Il costo del finanziamento garantito deve essere inferiore al costo che sarebbe stato applicato dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia di Sace.

Procedura di rilascio della garanzia:

- in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro (risultante dal bilancio approvato o da dati certificati) → **procedura semplificata:**
 - a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
 - b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo

⁶ Si veda la definizione di “piccola e media impresa” alla precedente nota n. 1.

deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

- in favore di imprese con più di 5000 dipendenti o fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, il rilascio della garanzia è **subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, sulla base dell'istruttoria trasmessa da Sace, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiata dalla garanzia svolge rispetto alle seguenti aree in Italia:
- a) il contributo allo sviluppo tecnologico;
 - b) l'appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
 - c) l'incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
 - d) l'impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
 - e) il peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel decreto può anche elevare le percentuali di garanzia fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello normalmente previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria.

ART. 2

(MISURE PER IL SOSTEGNO ALL'ESPORTAZIONE, ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE)

L'articolo detta disposizioni per implementare l'attività di SACE e raccordare la disciplina relativa al suo funzionamento al disposto del precedente art. 1.

Il decreto potenzia il sostegno pubblico all'esportazione, per migliorare l'incisività e tempestività dell'intervento statale. L'intervento introduce un **sistema di coassicurazione** in base al quale **gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%**, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento *dell'export*.

L'obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

La norma di cui alla lettera c) prevede che le obbligazioni di SACE s.p.a., derivanti dalle garanzie da essa prestate ai sensi dell'art. 1, sono **garantite dallo Stato** con garanzia irrevocabile a prima richiesta e con rinuncia al diritto di regresso.

ART. 13

(FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI)

L'articolo 13 abroga l'articolo 49 del D.L. n. 18/2020, che aveva già modificato le regole di operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI, derogando all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Fino al 31 dicembre 2020 il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI concede (gratuitamente) garanzie a beneficio delle imprese fino a 499 dipendenti sulla base delle indicazioni di seguito riportate.

Soggetti beneficiari delle garanzie:

- Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

A condizione che:

- **Alla data del 31 gennaio 2020** non avessero esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”⁷ (la garanzia è concessa a soggetti che alla data della richiesta della garanzia presentano esposizioni così classificate, purché tale classificazione sia sorta successivamente al 31 gennaio 2020);
- **Alla data del 9 aprile 2020** le esposizioni delle imprese che **dopo il 31 dicembre 2019** siano state ammesse a procedure di concordato preventivo in continuità, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ex art. 182 *bis* LF o abbiano presentato un piano attestato ex art. 67 LF, **non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate**⁸, non presentino importi in arretrato successivi alle misure

⁷ Classificazioni ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, cui si rimanda. In estrema sintesi le “**inadempienze probabili**” sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali. Le “**esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**” sono esposizioni creditizie per cassa (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.

⁸ Per la definizione di “esposizione deteriorata” si veda la nota 3.

di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza⁹.

- Sono, in ogni caso, **escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”** ai sensi della disciplina bancaria¹⁰.
- Per accedere alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento dell'impresa è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del modello di valutazione del Fondo.

Garanzia rilasciabile dal Fondo:

- Importo massimo garantito per singola impresa è elevato a **5 milioni di euro**
- Se la garanzia concessa è su finanziamenti:
 - o fino a **6 anni**
 - o di importo complessivo **non superiore a:**
 - a)** il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
 - b)** 25% del fatturato totale del 2019;
 - c)** il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese¹¹, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

⁹ Presunzione ai sensi dell'art. 47 bis, comma 6, lettera a) e c), del Regolamento UE 575/2013 “6. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le esposizioni non sono più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate ai sensi del paragrafo 3;

b) è trascorso almeno un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate;

c) dopo l'applicazione delle misure di concessione non vi sono importi in arretrato e l'ente, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Il rimborso integrale alla scadenza non deve essere considerato verosimile a meno che il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi:

a) l'importo in arretrato prima che la misura di concessione fosse accordata, nei casi in cui vi erano importi arretrati;
b) l'importo che è stato cancellato contabilmente in forza delle misure di concessione, se non vi erano importi in arretrato.”

¹⁰ Sulla base delle indicazioni della Banca d'Italia, le “sofferenze” sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

¹¹ Cfr. definizione alla nota 1.

- la percentuale di copertura per la garanzia diretta all'impresa è incrementata al **90%** per ciascuna operazione finanziata (80% in attesa dell'autorizzazione della Commissione UE);
- la percentuale di copertura per la riassicurazione è incrementata al **100%** dell'importo garantito da Confidi o da altri fondi di garanzia (90% in attesa dell'autorizzazione della Commissione UE) a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino il 90% e a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.
- Se la garanzia è concessa su finanziamenti di durata o di importo superiore ai limiti sopra visti (stabiliti alla lettera c) dell'art. 13 comma 1) la percentuale di copertura per garanzia diretta è dell'**80%** e la percentuale di copertura per la riassicurazione è del **90%**.
 - Possono beneficiare della garanzia diretta all'**80%** e del 90% dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo **anche operazioni di rinegoziazione di debiti esistenti**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo.
 - Possono beneficiare delle garanzie anche operazioni già perfezionate ed erogate purché siano state **erogate dopo il 31 gennaio ed entro 3 mesi dalla presentazione della richiesta**. In tale caso il finanziatore riduce il tasso di interesse applicato all'impresa sul finanziamento per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Garanzia potenziata per particolari imprese:

- **Garanzia al 100%**, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti¹² concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che **autocertifichino di essere stati danneggiati dall'emergenza di COVID-19** a condizione che:
 - a) il finanziamento preveda il rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;
 - b) durata del finanziamento di massimo 6 anni;
 - c) importo del finanziamento non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario¹³ e comunque **non superiore a 25.000,00 euro**.

¹² Si ha un nuovo finanziamento quando ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9 aprile 2020 ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

¹³ Come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione.

In tale situazione il Fondo concede la garanzia **automaticamente, gratuitamente e senza valutazione** (il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento garantito sulla base della sola verifica formale del possesso dei requisiti).

La banca applicherà un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e comunque non superiore ad un tasso massimo¹⁴.

- Imprese con **ricavi fino a 3.200.000,00 euro** che autocertifichino di essere state danneggiate dall'emergenza COVID-19 possono **cumulare** la garanzia concessa dal Fondo (limitata al 90% e per importi massimi di finanziamenti garantiti, come sopra visto) con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o da altri soggetti abilitati a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso, a condizione che:
 - garanzia sia rilasciata per nuovi finanziamenti¹⁵;
 - per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario.

In conclusione di questa prima parte dedicata alle misure di accesso al credito per le imprese si ricorda che, al fine di supportare la liquidità delle imprese, l'art. 57 del Decreto n. 18/2020 (qui il [Link al contributo](#)) ha anche previsto l'intervento dello Stato a supporto delle esposizioni assunte da **Cassa Depositi e Prestiti** in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, che concedano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Coronavirus, che operino nei settori che saranno individuati da apposito decreto ministeriale e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI.

Si ricorda che questa agevolazione non è ancora attiva in quanto si è in attesa di Decreto Ministeriale attuativo.

*

MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE AZIENDE

ART. 4

(SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI E COMUNICAZIONI IN MODO SEMPLIFICATO)

I contratti bancari, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalla Banca d'Italia, sino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, hanno l'efficacia del documento informatico, come definito dal Codice dell'Amministrazione Digitale, **anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo.**

¹⁴ Tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

¹⁵ Si veda nota 12.

Con la previsione in esame, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni tra banche e/o intermediari finanziari e clienti concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi (ad esempio, non necessariamente la PEC, ma la mera posta elettronica non certificata), evitando il rischio che i relativi contratti possano risultare poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

Le modalità introdotte dalla norma prevedono, in ogni caso, alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso prestato ed il soggetto che l'ha espresso (utilizzo della *“posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo ... accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente”*, così che *“facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità”*). Dette modalità pertanto si aggiungono a quelle già previste in via ordinaria.

Con la medesima modalità, il cliente può esercitare il recesso.

ART. 5 (DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA)

L'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) è rinviata all'**1 settembre 2021**. Restano in vigore le norme del CCII già entrate in vigore ai sensi dell'art. 389, comma 2 CCII¹⁶.

Le ragioni di una tale scelta si rinvergono nella Relazione Illustrativa al decreto medesimo e possono essere così riassunte:

- **l'inadeguatezza delle misure di allerta** di fronte alla mutata realtà economica;
- il fatto che in un contesto storico di probabile *«crisi degli investimenti...il Codice finirebbe per mancare incolpevolmente il proprio traguardo»*, e cioè *«un quanto più ampio possibile salvataggio delle imprese e della loro continuità»*;
- la *«situazione di sofferenza economica»* sconsiglia di esporre gli operatori alle *«incertezze collegate ad una disciplina in molti punti inedita»*;
- il consentire *«di allineare il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese»*.

ART. 6 (DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE)

Vengono introdotte misure volte ad evitare di costringere gli amministratori di s.p.a., s.r.l. e società cooperative a scegliere tra la immediata messa in liquidazione della società, a fronte della

¹⁶ Vale a dire: quell'inciso che introduceva fin dall'inizio una deroga in forza della quale sedici articoli del Codice (per l'esattezza: gli artt. 27, 1° co., 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388) sarebbero entrati in vigore immediatamente, e cioè il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del Codice medesimo.

perdita di continuità dell'impresa, e l'assunzione di responsabilità per gestione non conservativa ex art. 2486 c.c.

Fino al **31.12.2020**, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data, **NON si applicheranno** le seguenti disposizioni

- art. 2446, commi 2 e 3 c.c. (Riduzione del capitale per perdite nella s.p.a.);
- art. 2447 c.c. (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nella s.p.a.);
- art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6 c.c. (Riduzione del capitale per perdite nella s.r.l.);
- art. 2482-ter c.c. (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nella s.r.l.).

Tali norme prevedono che, in presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale, gli amministratori debbano convocare senza indugio l'assemblea della società per gli opportuni provvedimenti: se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l'assemblea dovrebbe poi essere convocata per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Fino al **31.12.2020**, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data, **NON si applicheranno** altresì le seguenti disposizioni:

- art. 2484, n. 4 c.c. (Scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale);
- art. 2545-duodecies (Scioglimento della società cooperativa per perdita del capitale sociale).

ART. 7

(DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO)

L'applicazione delle ordinarie regole in tema di bilancio comporterebbe l'obbligo, per la maggior parte delle società, di redigere i bilanci dell'esercizio in corso senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo¹⁷.

L'impresa che, **prima del 23.2.2020** (momento in cui il legislatore colloca il manifestarsi ufficiale della crisi pandemica), presentava una **regolare prospettiva di continuità** può, nella redazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, applicare i criteri valutativi delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1 c.c. (secondo il quale *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*), dandone atto nella nota integrativa.

¹⁷ Normalmente, infatti, si ha **continuità aziendale** quando l'impresa, attraverso lo svolgimento della propria attività operativa, è in grado di pervenire ad una soddisfacente condizione di economicità, intesa come capacità di preservare l'equilibrio economico della gestione attraverso il conseguimento di ricavi superiori ai costi di esercizio, di consentire una congrua remunerazione del capitale di rischio, di mantenere l'equilibrio monetario della gestione e di soddisfare le aspettative degli shareholders e in generale di tutti gli stakeholders aziendali.

Tale disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23.2.2020 e non ancora approvati.

Resta ferma in materia di approvazione del bilancio di esercizio la previsione – anch'essa frutto della legislazione emergenziale - di cui all'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (esaminata nella precedente comunicazione, [Link al contributo](#)), secondo cui, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, quanto alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 o entro la data successiva fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza connesso all'insorgenza dell'epidemia COVID-19.

ART. 8

(DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ)

Ai finanziamenti eseguiti in favore della società **sino al 31.12.2020 non si applicano**:

- l'art. 2467 c.c. (postergazione dei finanziamenti dei soci);
- l'art. 2497-quinquies c.c. (finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento).

Il D.L., quindi, al fine di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese, esonera da postergazione¹⁸ i finanziamenti effettuati in favore delle società dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31.12.2020.

Nell'attuale situazione congiunturale, l'applicazione della postergazione disincentiverebbe il necessario coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento in favore della società.

ARTT. 15 E 16

(RAFFORZAMENTO DEI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA)

Il D.L. in esame, al fine di rafforzare nell'attuale contesto di emergenza la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, **amplia – fino al 31.12.2020 - l'ambito di intervento della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica** del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla **preventiva autorizzazione** le **operazioni rilevanti** relative, tra l'altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all'accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la ciber-sicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie.

È inoltre prevista la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d'ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.

¹⁸ Normalmente, i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società sono **postergati** se, nel momento storico in cui il socio ha concesso il finanziamento e in considerazione dell'attività svolta dalla società, vi era un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento: la ratio degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. è quella di sanzionare il fenomeno della c.d. sottocapitalizzazione nominale, determinato dalla convenienza dei soci a ridurre la loro esposizione al rischio d'impresa.

Viene poi esteso fino al 31.12.2020 il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni **intra-europee** che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti.

Nel caso di operazioni **extra-europee**, l'ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europea, se superiori alla soglia di un milione di euro.

ART. 17

(TRASPARENZA FINANZIARIA)

In materia di trasparenza finanziaria, sono stati integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 120 TUF (“*Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti*”) per consentire alla CONSOB di **abbassare transitoriamente la soglia rilevante per le comunicazioni** (portandola al 5%) per le società ad azionariato particolarmente diffuso, anche se prive di un elevato valore di mercato.

*

INTERVENTI IN MATERIA CONCORSALE

ART. 9

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE)

⇒ CONCORDATI E ACCORDI OMOLOGATI - PROROGA DEI TERMINI DI ADEMPIMENTO

Nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica, il D.L. prevede la **proroga di 6 mesi** dei **termini di adempimento** che **scadano** nel periodo **tra il 23.2.2020 e il 31.12.2020**.

La proroga *ex lege* non opera su tutti gli adempimenti previsti dai concordati e dagli accordi già omologati, ma solo su quelli in scadenza nel periodo che va dal 23.2.2020 al 31.12.2020, ampliando il termine di adempimento di 6 mesi rispetto a quello originario¹⁹.

⇒ CONCORDATI E PROCEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE PENDENTI - POSSIBILE FORMULAZIONE DI NUOVO PIANO E PROPOSTA, CONCESSIONE E PROROGA DI TERMINI

Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, l'art. 9 del D.L. prevede la possibilità per il debitore di proporre **istanza**, sino **all'udienza fissata per l'omologa**, chiedendo:

¹⁹ Ciò al fine di non determinare ulteriori ricadute per le imprese che abbiano già esaurito la procedura di risanamento, in fase di esecuzione, potendo determinare la risoluzione dei concordati ex art. 186 l.fall. o degli accordi di ristrutturazione.



- 1) un **termine non superiore a 90 giorni** per elaborare una **nuova proposta** di concordato o di accordo di ristrutturazione, con nuovo piano, in riferimento ai procedimenti di omologazione di concordati e accordi **già pendenti alla data del 23.2.2020** e non ancora omologati.

L'istanza è **inammissibile** se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma **non sono state raggiunte le maggioranze** stabilite dall'articolo 177 della L.F..

Si osserva altresì che, atteso che il D.L. n. 23/2020 prevede la possibilità di presentare una proposta o un piano del tutto nuovi fino all'udienza fissata per l'omologa, a maggior ragione, per le medesime procedure, saranno possibili semplici modifiche anche oltre la data fissata per l'adunanza dei creditori e fino alla medesima data fissata per l'udienza di omologa.

Se sia già stato già pronunciato il decreto di ammissione al concordato preventivo o se si sia già svolta la votazione dei creditori (con esito favorevole), è conseguente ritenere che il Tribunale debba effettuare un **nuovo giudizio ai fini dell'ammissione al concordato**, dinanzi ad una proposta e ad un piano del tutto nuovi, e che debba procedersi ad una **nuova votazione**, se essa sia stata già prima effettuata con esito favorevole con riferimento alla proposta ed al piano originari.

Si deve dare per scontato che il **nuovo piano** o la **nuova proposta** debbano essere corredati da una **nuova attestazione**.

Per le medesime ragioni andrà poi nuovamente incardinato, o incardinato per la prima volta se già non lo sia stato prima, il sub-procedimento vero e proprio di omologa;

- 2) il **differimento non superiore a 6 mesi** (quindi anche inferiore) dei **termini di adempimento** originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo, in riferimento ai procedimenti di omologazione di concordati e accordi **già pendenti alla data del 23.2.2020** e non ancora omologati.

Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento, quindi, deve depositare, sino all'udienza fissata per l'omologa, una **memoria** contenente:

- (i) l'indicazione dei nuovi termini e
- (ii) la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini.

La possibilità di proroga dei termini non è incondizionata, ma essi possano essere modificati solo se ve ne sia la necessità, evidentemente alla luce dell'evolversi della situazione determinatasi per effetto dell'epidemia da COVID-19.

Nel procedimento per omologa del concordato preventivo, il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* della L.F., procede all'omologa, **dando espressamente atto delle nuove scadenze**.



La norma ha qui inteso specificare che il **Commissario giudiziale**, quando sia fatta istanza di proroga dei termini di adempimento, deve **esprimersi** anche sulla **sussistenza della suddetta condizione** (della necessità di differire i termini) alla luce dei dati ricavabili dal piano, dalla proposta e dai documenti allegati.

Tale parere, in sostanza, va a confluire in quello più generale rimesso conclusivamente al Commissario giudiziale e sostituisce anche, in tale parte, rendendola superflua, un'attestazione del professionista indipendente circa la fattibilità del piano in relazione ai nuovi termini differiti. **Tale attestazione, infatti, non è richiesta e deve dunque reputarsi non necessaria.**

Allo stesso modo **la norma non presuppone che i creditori debbano nuovamente votare** se già si sia svolta la votazione (e pare anche da escludere l'applicabilità in tal caso dell'art. 179 L.F. laddove prevede che i creditori possano costituirsi nel giudizio di omologa quando siano variate le condizioni di fattibilità, sia perché tale norma non viene richiamata, sia – soprattutto – perché il semplice differimento dei termini di esecuzione dovrebbe di per sé rendere più fattibile il piano, e non il contrario).

Sembra da **escludere** che il Commissario giudiziale debba depositare **subito** un parere *ad hoc* limitato soltanto all'analisi della condizione in esame, ancor prima che cominci il subprocedimento di omologa e prima ancora che egli depositi la sua relazione conclusiva; infatti **nemmeno il Tribunale deve pronunciare un provvedimento immediato *ad hoc*** per autorizzare il differimento dei termini, né in caso di concordato preventivo, né di accordi di ristrutturazione, ma, nel decidere sulla domanda di omologa, valuterà anche, tra le altre cose se sia ammissibile e giustificato il proposto differimento o se debbano valere invece i termini previsti originariamente. Nel caso di valutazione positiva, indicherà nel provvedimento di omologa quali sono i nuovi termini.

- 3) Il differimento **per non più di 90 giorni** del **termine ex art. 161, comma VI, L.F. per presentare la proposta ed il piano di concordato**, nei procedimenti già pendenti alla data del **23.2.2020**.

La richiesta può essere formulata dal debitore che abbia ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma VI, L.F., che sia **già stato prorogato dal Tribunale** su istanza anteriore del debitore, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.

L'istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine (che risulta già prorogato di 64 giorni ai sensi degli artt. 83 del DL 18/2020 e 36 del DL 23/2020) e indicare gli **elementi** che rendono necessaria la concessione della proroga **con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemologica COVID-19.**

Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su **concreti** e **giustificati motivi.**

Si applica l'art. 161, commi VII e VIII L.F.

4) Il differimento per non più di **90 giorni del termine ai sensi dell'art. 182-bis, comma VII, L.F. per presentare l'accordo da omologare.**

Alla possibilità di chiedere la proroga si accompagna anche l'eccezionale facilitazione costituita dalla particolare celerità e sommarietà del procedimento: il Tribunale provvede in camera di consiglio omissi gli adempimenti previsti dall'art.182-bis, comma VII, primo periodo, L.F. e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su **concreti e giustificati motivi** e che **continuano a sussistere i presupposti** per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'art. 182-bis, I, L.F.

La disposizione ha ad oggetto il caso in cui il debitore intenda presentare l'istanza per la concessione di **un'ulteriore proroga** (sempre sino a novanta giorni) dopo aver depositato una domanda di inibitoria nel corso delle trattative per la formalizzazione degli accordi di ristrutturazione e aver già ottenuto la concessione di un termine per il deposito degli accordi stessi.

Nel caso degli accordi di ristrutturazione, mancando di norma un'udienza fissata per l'omologa, dovrebbe essere possibile presentare l'istanza fino a quando il Tribunale non si riserva di decidere o si ritiri per decidere in Camera di consiglio (ex art. 182-bis, comma 4, L.F.).

ART. 10

(DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA)

⇒ **ISTANZE DI FALLIMENTO - IMPROCEDIBILITÀ**

Tutti i ricorsi per (i) la dichiarazione di fallimento e (ii) di insolvenza ai fini della liquidazione coatta amministrativa e dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese depositati nel **periodo tra il 9.3.2020 ed il 30.6.2020** sono **improcedibili**. Le imprese escluse dall'operatività di questa disposizione sono quindi solo quelle che rientrano nell'ambito di applicazione del d.l. n. 347/2003 (c.d. "Marzano").

L'improcedibilità dovrà tradursi in un provvedimento del Tribunale a cui conseguirà l'estinzione del relativo procedimento. Al termine del periodo sarà necessaria una nuova presentazione delle domande.

Eccezione:

fanno eccezione all'improcedibilità i casi in cui il **ricorso sia presentato dal pubblico ministro** e contenga la richiesta di emissione dei **provvedimenti cautelari o conservativi**.

(?) Non viene risolto il tema della sorte dei fallimenti dichiarati su ricorsi depositati nei tribunali dal 9.3.2020 e con sentenze pubblicate fino all'8.4.2020. Il legislatore sul punto ha operato d'azzardo, ipotizzando che almeno una parte di essi non fossero stati decisi (in stretta correlazione con la sospensione iniziale dell'attività giudiziaria), ma non ha considerato le trattazioni, come visto, avvenute sotto l'egida dell'urgenza. Il che potrebbe provocare l'insorgenza di un'inedita causa di revoca dei fallimenti dichiarati, a volere leggere in senso retroattivo la obbligatoria

“dichiarazione di improcedibilità”, invocabile da chi sollevi un’ipotetica irragionevolezza rispetto al trattamento attuato da tribunali meno solerti. Cui si potrebbe, però, replicare il valore fondativo dell’urgenza e l’aver quelli operato in un altro contesto di sicura procedibilità dei ricorsi, a date condizioni. L’ovvia alternativa è dunque ispirata al principio del tempus regit actum, ma su come andrà a finire occorrerà attendere tutto il tempo, allungato ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020, della proposizione dei reclami ex art. 18 l.fall.

⇒ **EFFETTI SUI TERMINI DELLE AZIONI REVOCATORIE**

Quando all’improcedibilità ai sensi del comma 1 segue il fallimento, il **periodo tra il 9.3.2020 ed il 30.6.2020 non verrà computato** ai fini degli artt. 10 (termine annuale dalla cancellazione dell’impresa dal Registro delle Imprese) e 69 bis L.F (termine per la revocatoria fallimentare) relativamente alle procedure dichiarate.

I termini medesimi, quindi, saranno estesi in misura corrispondente. La formulazione della disposizione induce a ritenere che la disposizione si applichi solo in caso di effettiva dichiarazione di improcedibilità della domanda di apertura della procedura e non quindi in modo generalizzato.

*

INTERVENTI IN MATERIA PROCESSUALE

ART. 36

(TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE)

Il termine di sospensione – che era stato fissato dall’articolo 83 commi I e II del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, fino al 15 aprile 2020 (esaminati nella precedente comunicazione, [Link al contributo](#)) - è **prorogato all’11 maggio 2020**, sia per le **udienze** dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari dello Stato che per la decorrenza dei **termini** per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al co. 2 del richiamato art. 83.

⇒ **RINVIO DELLE UDIENZE DEI PROCEDIMENTI CIVILI IN CORSO**

Dal **9.3.2020 all’11.5.2020** le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono **rinviate d’ufficio** a data successiva all’11.5.2020, fatte salve le eccezioni di cui al comma III, art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, già esaminate nel precedente documento di sintesi.

⇒ **SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI PROCESSUALI**

Dal **9.3.2020 all’11.5.2020** (63 giorni) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di **qualsiasi atto** dei procedimenti civili.

⇒ **CONSEGUENZE SULLE PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO, SUGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182-BIS E SULLE PROCEDURE FALLIMENTARI**

L’art. 9 (*disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione*) va letto in riferimento all’art. 83, commi 1 e 2 del D.L. 17.3. 2020, n. 18, modificato proprio dal decreto legge in esame, laddove l’art. 36 allunga: (i) i termini di rinvio di tutte le udienze civili

(per quel che qui interessa) a data successiva all'11.5.2020; **(ii)** il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, sospeso dal 9.3.2020 all'11.5.2020.

➤ **Procedure fallimentari**

In quest'ambito, **l'istruttoria prefallimentare** già ricadeva all'interno della predetta sospensione, disposta per legge e, non tenendosi le relative udienze e non operando nemmeno le regole per il computo dei termini per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e il deposito della motivazione.

Le eccezioni, come si è detto, sono individuate dal comma 3 dell'art. 83 d.l. 18/2020 e **non contemplano i procedimenti per la dichiarazione di fallimento o d'insolvenza**. Questi vi potevano rientrare solo a condizione che la ritardata trattazione potesse produrre grave pregiudizio alle parti e vi fosse la conseguente dichiarazione di urgenza, adottata o dal capo dell'ufficio giudiziario (in calce al ricorso e con decreto non impugnabile) o dal presidente del collegio (con decreto parimenti non impugnabile).

L'art. 10, drasticamente, qualifica come **improcedibili** tutti i ricorsi per (i) la dichiarazione di fallimento e (ii) di insolvenza ai fini della liquidazione coatta amministrativa e dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese depositati nel periodo tra il 9.3.2020 ed il 30.6.2020, salvo alcune eccezioni sopra indicate (casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi).

La sorte dei ricorsi depositati prima del 9 marzo e non ancora decisi (*rectius*, con decisioni pubblicate) al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n.23) **non è esplicitamente regolata**, ma si potrebbe ritenere che essi ricadono nella **più generale previsione di sospensione del termine per la adozione dei provvedimenti giudiziari**, già prescritta nel citato art. 83 comma 1 e che il decreto legge semplicemente proroga all'11 maggio 2020. Trattandosi di un'eccezionale preclusione, con la decisione giudiziaria, di un accesso alla giustizia, ne resterebbe possibile la trattazione, sotto il criterio dell'urgenza ai sensi del comma 3 richiamato.

➤ **Procedure concorsuali**

Ritenuto che la *ratio* del decreto è quella di evitare il maturare di scadenze nell'arco temporale della sospensione dal 9.3.2020 all'11.5.2020, si può ritenere che tra i procedimenti civili i cui termini restano sospesi, vadano ricompresi anche i procedimenti di concordato preventivo in cui è pendente il termine *ex art. 161 comma VI L.F.* (concordato "in bianco" in cui è pendente il termine per il deposito del piano e della proposta concordataria, nonché della documentazione richiesta dalla norma – Trib. Forlì del 10.10.2020, Trib. Bergamo dell'11.3.2020).

Il Tribunale di Roma, facendo seguito ad un'istanza in cui si chiedeva la conferma che il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 co. 2-3 L.F. doveva intendersi sospeso ai sensi dell'art. 83 del D.L. 18/2020, confermava che *"la sospensione indifferenziale è effetto immediato e diretto di legge e che l'ampia dizione normativa consente di ritenere interessati dal fenomeno sospensivo anche gli atti ex art. 161 comma 2 e 3 L.F."* (Trib. Roma del 1.4.2020).

Il Tribunale di Pordenone, alla medesima istanza, provvedeva confermando che “*tra i procedimenti sospesi rientrano anche le procedure concorsuali per cui deve intendersi sospeso il termine assegnato ai sensi dell’art. 161 comma 6 l.f.*” (Trib. Pordenone del 2.4.2020).

Le pronunce richiamate facevano tutte applicazione dell’art. 83 del D.L. 18/2020; non vi sono ancora pronunce che confermino che la proroga della sospensione all’11.5.2020 prevista dal D.L. in esame ricomprenda anche in questo caso i procedimenti di concordato preventivo, ma non vi è motivo di ritenere che non sia così.

Nella speranza di aver reso cosa gradita, Lo Studio rimane a disposizione per ogni evenienza e porge cordiali saluti.

Padova, lì 15 aprile 2020

- Paolo Chiarelli • Davide Druda • Cosimo Lombardi • Angela Zuolo • Valentina Zuolo
- Loretta Sattin • Cinzia Barbagallo • Sofia Bertolo • Giulia Calì • Davide Cappa
- Nicolò Carrucci • Anna De Marco • Riccardo Manfron • Alessandro Rosato •